

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 187/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE [2019/1075]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva (UE) 2015/2302 abroga, a decorrere dal 1° luglio 2018, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° luglio 2018.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 L 2302:** Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).»

2. Al punto 7i (Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32015 L 2302:** Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).»

3. Dopo il punto 7k (Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«7l. **32015 L 2302:** Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

All'articolo 14, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "l'Unione" vanno letti "uno Stato EFTA".»

4. Il testo del punto 7 (Direttiva 90/314/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1° luglio 2018.

⁽¹⁾ GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

